

**STATUTO DELLA**  
**<< ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**  
**KUNG FU CINESE TRADIZIONALE “SHEN KUAN” >>**

**Art. 1 Costituzione e Sede**

Sulla base dell'articolo 18 della Costituzione Italiana e degli art. 36, 37, 38 del codice civile è costituita l'associazione sportiva denominata << **ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KUNG FU CINESE TRADIZIONALE “SHEN KUAN”** >> con sede in Marano di Valpolicella (VR), Via Olivo n. 22

**Art. 2 Scopi e finalità**

a) L'Associazione sportiva:

- Ha lo scopo di sviluppare, promuovere, coordinare iniziative per rispondere ai bisogni di attività motorio-sportiva dilettantistica di tutti, uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità, con un'attenzione particolare ai lavoratori, alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale ed alle loro famiglie: per la crescita umana e sociale dei propri soci l'associazione può promuovere e gestire attività culturali, ricreative, educative e formative compresa l'attività didattica per l'avvio ed il perfezionamento dell'attività sportiva dilettantistica, l'avviamento all'attività sportiva e la formazione rivolte ai giovani con meno di 18 anni, l'avviamento alla pratica sportiva rivolta alle porse svantaggiate;
- Sviluppa il proprio compito educativo favorendo un'esperienza comunitaria rivolta alla maturazione della personalità;
- Si impegna a conformarsi, rispettare ed osservare lo Statuto ed il Regolamento dell'Ente di promozione Sportiva e/o delle Discipline Associate e Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI a cui intenderà affiliarsi, e a partecipare al programma di attività delle stesse;
- Si impegna ad esercitare con lealtà la sua attività osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.
- L'Associazione sportiva non ha finalità di lucro, è ispirata a principi di democrazia e di pari opportunità di tutti gli associati ed opera nel quadro delle leggi a carattere nazionale e regionale sull'associazionismo sportivo, collaborando con altre esperienze sportive, forze sociali ed istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport;
- Può essere suddivisa in sezioni sportive, a capo delle quali vi è un coordinatore di sezione, che dovrà periodicamente riferire al Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa circa i problemi ed i programmi delle sezioni stesse. Ogni sezione può essere disciplinata da un proprio regolamento interno approvato dalla maggioranza degli iscritti alle discipline sportive, oggetto delle sezioni stesse.
- In particolare l'associazione nasce per la promozione, la diffusione, il coordinamento e la pratica, anche a scopo formativo del WUSHU KUNG FU TRADIZIONALE nelle discipline del TAIJIQUAN, del TUEI SHOU, dello SHAOLIN, del QI GONG. A tal fine può partecipare a gare, tornei, campionati, così come indire gare e manifestazioni, istituire corsi interni di formazione e di addestramento, con particolare attenzione alle discipline sopra citate, realizzando ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport tra i giovani, i lavoratori, le famiglie e così contribuire alla loro formazione psico-fisica, socio-culturale. L'associazione potrà in ogni caso estendere il proprio scopo sociale ad altre discipline ricreative, ludico motorie, sportive e culturali per il migliore raggiungimento degli scopi sociali.

- L'associazione potrà attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesso aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive.
- L'associazione potrà organizzare esclusivamente a favore degli associati propri o di altre associazioni affiliate al medesimo Ente di promozione Sportiva e/o delle Discipline Associate e Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI, servizi accessori quali l'attività di mensa interna e di servizio di somministrazione di alimenti e bevande curandone direttamente o indirettamente la gestione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 22/12/1986 n°917 testo unico art. 148, per le associazioni di promozione sociale compresi tra gli Enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e) della legge 25/08/1991 n°287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero degli Interni.

### **Art. 3 Durata**

- a) La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

### **Art. 4 Soci dell'associazione**

- a) Le categorie dei soci sono le seguenti:
- soci fondatori: sono coloro che hanno firmato l'atto costitutivo, i diritti doveri dei soci fondatori sono i medesimi di quelli degli ordinari;
  - soci ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al presidente o al vicepresidente, i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo;
- b) Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di un genitore. L'ammissione può essere, entro sessanta giorni, essere rifiutata o non ratificata dal Consiglio Direttivo con motivazioni che vanno comunicate all'interessato il quale può, entro sessanta giorni, chiedere in merito il pronunciamento dell'Assemblea.
- c) La qualifica di socio, con i connessi doveri e diritti, si acquisisce con la delibera presidenziale e la relativa iscrizione nel libro soci.
- d) Qualora la stessa non venisse ratificata dal Consiglio saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del Presidente o del Vicepresidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di socio e in particolare il diritto di voto nelle assemblee.
- e) L'iscrizione è a tempo indeterminato e decorre dalla data di ammissione e decadrà automaticamente al mancato versamento della quota associativa annuale senza specifica delibera dell'organo competente. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
- f) L'adesione all'Associazione comporta:
- la piena accettazione dello statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
  - la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;
  - il pagamento della tessera, delle quote associative periodiche e dei corrispettivi specifici per le varie attività e servizi ricevuti;
  - l'obbligo di mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione.
- g) Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

- h) Il socio che recede è tenuto comunque a regolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria nei confronti dell'Associazione.
- i) La perdita della qualità di socio può avvenire per:
- mancato pagamento della quota associativa e/o dei corrispettivi specifici o contributi straordinari richiesti;
  - mancata ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamenti;
  - quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
  - per comportamento scorretto.
- j) Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato.
- k) Avverso la sospensione, l'espulsione o la radiazione i soci possono ricorrere in prima istanza all'Assemblea dei Soci e, in seconda, agli Organi di Giustizia del CONI;
- l) Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate, né ad indennità di alcun titolo.
- m) Possono partecipare in modo pieno e continuativo alle attività sociali anche i tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza purché rispettino le norme statutarie e regolamentari dell'associazione.
- n) Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci che purché:
- Non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
  - Non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
  - Non abbiano subito sanzioni di sospensione dell'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
- o) Per le cariche che comportano responsabilità civile o verso terzi, sono eleggibili soci che hanno raggiunto la maggiore età.

#### **Art. 5 Gli organi dell'associazione**

- a) Gli organi dell'associazione sportiva sono:
- l'Assemblea dei Soci;
  - il Consiglio Direttivo;
  - il Presidente.

#### **Art. 6 L'Assemblea**

- a) L'assemblea della Associazione Sportiva:
- È l'organo sovrano della Associazione Sportiva;
  - È costituita con voto deliberativo dagli iscritti maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative e che non abbiano in corso sanzioni disciplinari;
  - Non sono ammesse deleghe;
  - È convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta l'anno e, in via straordinaria, qualora lo richiedano un terzo dei soci, la convocazione deve:
    - Avvenire almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;
    - Essere affissa presso la sede e comunicata con ogni mezzo che ne consenta una idonea pubblicità;
    - Indicare: la data ed il luogo della riunione; l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno un'ora; gli argomenti all'ordine del giorno ed il programma dei lavori;

- Decide gli indirizzi programmatici e ne verifica l'attuazione da parte del Consiglio Direttivo;
  - Approva annualmente il conto economico preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
  - Apporta modifiche allo statuto ed approva eventuali regolamenti;
  - Delibera l'estensione del proprio scopo sociale ad altre discipline ricreative, ludico motorie, sportive e culturali per il migliore raggiungimento degli scopi sociali;
- b) Alla scadenza del mandato e nei casi di dimissioni, decadenza, impedimento del Presidente è convocata con all'ODG:
- Elezione del Presidente;
  - Determinazione della composizione del Consiglio Direttivo in base alle specifiche caratteristiche dell'Associazione;
  - Elezione, su proposta del Presidente, di uno o più Vice Presidenti e degli altri componenti del Consiglio Direttivo tenendo conto che devono essere comunque attribuite le responsabilità di segretario/a e dell'amministrazione;
- c) Le delibere dell'Assemblea (e i rendiconti consuntivi) devono essere portati a conoscenza dei soci con le medesime modalità previste per la sua convocazione.

#### **Art. 7 Validità assembleare**

- a) L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
- b) L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- c) Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

#### **Art. 8 Assemblea straordinaria**

- a) L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata o altra idonea forma di comunicazione spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.
- b) L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

#### **Art. 9 Il Consiglio Direttivo della Associazione Sportiva**

- a) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione sportiva;
- b) È composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri;
- c) Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito;
- d) Le riunioni ordinarie del Consiglio Direttivo sono convocate e presiedute dal Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti;
- e) Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni, ma decade qualora, per dimissioni o altri motivi, venisse a mancare la maggioranza dei componenti eletti dall'assemblea;

- f) I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche analoghe in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva;
- g) Il Vicepresidente coadiuva il presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.
- h) Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
- i) Il responsabile amministrativo cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili e del registro di prima nota di cassa, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
- j) Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano in veste consultiva i coordinatori delle sezioni sportive;

#### **Art. 10 Convocazione Direttivo**

- a) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

#### **Art. 11 Compiti del Consiglio Direttivo**

- a) Sono compiti del consiglio direttivo:
  - ratificare le domande di ammissione dei soci approvate dal Presidente o dal Vicepresidente;
  - redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
  - fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum previsti dal presente statuto;
  - redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
  - adottare i provvedimenti di esclusione che si dovessero rendere necessari verso i soci;
  - attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
  - Avviare o cessare eventuali sezioni sportive.
  - Nominare i coordinatori delle eventuali delle sezioni sportive.
  - Curare l'amministrazione e l'organizzazione generale dell'associazione

#### **Art. 12 Il Presidente**

- a) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati;
- b) Convoca e presiede la Presidenza e ne cura le deliberazioni;
- c) Stipula gli atti inerenti l'attività associativa;
- d) In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce nei suoi compiti;
- e) In caso di necessità il presidente può provvedere in materia di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione utile che deve avvenire entro trenta giorni dall'emissione del provvedimento.
- f) In caso di dimissioni o altro impedimento definitivo il presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro trenta giorni.

- g) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dall'elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza della presidenza alla prima riunione.

### **Art. 13 Processi verbali**

- a) Di tutte le riunioni dell'assemblea e della Presidenza, deve essere redatto un processo verbale che va trascritto negli appositi libri.

### **Art. 14 Il rendiconto**

- a) Il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
- b) Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- c) Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.
- d) Il rendiconto delle sezioni autonome si consolida nel bilancio generale dell'Associazione.

### **Art. 15 Anno sociale**

- a) L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

### **Art. 16 Patrimonio**

- a) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi dei Soci e da tutti i beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa. I singoli Soci non potranno, in caso di recesso, chiedere all'Associazione la divisione del fondo comune;
- b) Data la natura di associazione senza scopo di lucro, è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili prodotti per le finalità istituzionali e conseguentemente è vietato distribuire fra gli associati anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- c) I beni patrimoniali dell'Associazione devono essere inventariati.

### **Art. 17 Scioglimento dell'Associazione**

- a) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 2/3 dei soci esprimenti il solo voto personale. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 2/3 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
- b) L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione ai fini sportivi dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

- c) La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.